

Roma, 12 MAG. 2009

Prot. n. 7363 PS/odl

Area Diritto d'Impresa e Finanza

Ai
Conservatori degli uffici del
registro delle imprese delle
CCIAA

Loro sedi

e p.c. Infocamere

ROMA

Oggetto: deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese

Anche quest'anno le società di capitali stanno per depositare i loro bilanci d'esercizio agli uffici del registro delle imprese.

Tuttavia la pubblicazione dei bilanci dovrà avvenire nel corso dell'anno 2009 nel rispetto di alcune novità di legge che sono intervenute negli ultimi mesi.

Come in passato le domande di deposito dei bilanci devono essere contenute nell'apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto ministeriale del 6 febbraio 2008.

Il modulo che deve essere utilizzato è il tradizionale Modulo B per la compilazione del quale si rimanda alla circolare dell' 8 febbraio 2008 n.3615/C con la quale il Ministero ha indicato, fra l'altro, i soggetti che sono tenuti ad utilizzarlo, quali sono gli atti ed i documenti che devono accompagnare la domanda e l'ufficio del registro delle imprese competente a riceverlo.

Qui di seguito si intendono fornire alcune indicazioni riguardo alle novità di legge e proporre delle linee guida uniformi che evitino le diversità di comportamento a livello locale.

1) FORMATO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO.

A) Bilanci con chiusura sino al 16 febbraio 2009

Il D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 impone l'obbligo dell'utilizzo del formato elettronicoelaborabile XBRL per la redazione dei bilanci delle società di capitali e cooperative.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2009 del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico è stato chiarito che "l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudono l'esercizio successivamente alla data del 16 febbraio 2009...."

Pertanto, le società che chiudono il loro esercizio entro il 16 febbraio 2009 devono depositare al registro delle imprese i bilanci nel formato utilizzato in precedenza, rispettando la normativa in materia di documenti informatici, il D.P.C.M. del 13 gennaio 2004, che prevede documenti privi di "macroistruzioni o codici eseguibili".

Quindi:

1. Tutti i file che compongono la pratica devono essere predisposti dall'interessato in formato Pdf/A o altro formato senza contenere "macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati"; (stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, eventuali relazioni, verbale di approvazione).
2. Resta facoltativa la possibilità di allegare alla pratica un file aggiuntivo in formato elettronico elaborabile XBRL.

B) Bilanci con chiusura successiva al 16 febbraio 2009

L'articolo 3, comma 3 del citato D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 stabilisce che l'obbligo di deposito del bilancio nel formato elettronico elaborabile XBRL si ritiene assolto con il deposito nel Registro delle Imprese, unitamente al bilancio di esercizio e relativi allegati depositati in formato Pdf/A o in altro formato che, comunque, non contenga "macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati", di un allegato aggiuntivo in formato elaborabile XBRL contenente le tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale.

Pertanto:

- E' obbligatorio l'utilizzo del nuovo formato elettronico elaborabile XBRL per l'allegato aggiuntivo contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico. Il file XBRL si configurerà come allegato aggiuntivo all'usuale pratica di deposito del bilancio di esercizio.
- In fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 10.12.2008, l'obbligo non scatta per le società di capitali quotate in mercati regolamentati, per le società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. 209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. 87/1992, e per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle precedenti società.

2) ELENCO SOCI

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 n.2 occorre distinguere tra le società a responsabilità limitata e gli altri tipi di società di capitali.

- SOCIETÀ PER AZIONI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI E SOCIETÀ CONSORTILI PER AZIONI

E' soggetto all'obbligo di trasmissione telematica mediante utilizzo della firma digitale anche il deposito per l'iscrizione dell'elenco soci di cui al comma 2 dell'articolo 2435 C.C.

Come norma generale, in concomitanza con il deposito del bilancio d'esercizio, le società per azioni, in accomandita per azioni e le società consortili per azioni, sono tenute al deposito dell'elenco dei soci riferito al periodo che intercorre tra la data di approvazione dell'ultimo bilancio e la data di approvazione del bilancio attuale.

L'elenco soci deve anche essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente.

La comunicazione dell'elenco soci va fatta esclusivamente con il modello S, allegato al Modello B, compilato con il programma Fedra o equivalenti.

- SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CONSORTILI A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Ai sensi dell'art. 16, comma 12-octies, del D.L. 29.11.2008 n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che ha modificato l'articolo 2478bis c.c., a far data dal 30 marzo 2009 è stato abolito l'obbligo di deposito dell'elenco soci sino a tale data previsto per le società a responsabilità limitata con riferimento alla situazione degli assetti proprietari alla data di approvazione del bilancio di esercizio.

Pertanto a partire da tale data le società a responsabilità limitata non devono più depositare l'elenco soci.

Cordiali saluti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte

Marco Conte